

News - 13/07/2022

Sportello Crediti d'imposta - Bonus formazione 4.0: indicate le modalità per fruire delle maggiorazioni

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha indicato le regole per fruire del bonus formazione 4.0 potenziato, previsto dal Decreto Aiuti.

Con decreto del 1° luglio 2022, il Ministro dello Sviluppo Economico ha indicato le regole per fruire del bonus formazione 4.0 potenziato, introdotto dal Decreto Aiuti ([news del 12 maggio 2022](#)).

In particolare, per beneficiare del bonus potenziato, il Decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all'impresa.

A tali effetti, si considerano soggetti qualificati:

- **i soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale od operativa;
- **l'Università pubbliche o private** o strutture a esse collegate;
- **i soggetti accreditati** presso i **fondi interprofessionali** secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- **i soggetti** in possesso di **certificazione di qualità** in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- **gli Istituti tecnici superiori**;
- **i centri di competenza** ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- **gli European Digital Innovation Hubs**, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Il decreto, inoltre, puntualizza che per l'applicazione della maggiorazione della misura del credito d'imposta, le attività formative:

- dovranno avere una **durata complessiva non inferiore a 24 ore**;
- potranno essere svolte, in tutto o in parte, **anche** in **modalità "e-learning"**, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell'effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.

Inoltre, l'applicazione della maggiorazione è subordinata all'**accertamento del livello di competenze** sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

In particolare, dovrà essere previsto un accertamento iniziale diretto a constatare il livello di competenze di ciascun singolo dipendente. Tale verifica dovrà essere effettuata attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto direttoriale di prossima emanazione.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato secondo e in funzione delle esigenze dell'impresa di appartenenza, il soggetto formatore dovrà stabilire il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con decreto direttoriale.

Infine è necessario procedere a un accertamento finale del livello di competenze raggiunto, che avviene con il superamento di un test finale, da svolgersi secondo i criteri e le modalità che verranno indicate nell'apposito decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d'imposta.

Allegati

» [DM_1_7_2022 pdf](#)

